



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma - Mercoledì 22 marzo

Numero 68

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All' Estero (Paesi dell' Unione post.): > > 120; > > 80; > > 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

14° importo di ciascuna vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera c) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 136, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1131.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi > 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Delega di firma.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1922, n. 306, concernente la compilazione dei bilanci degli Enti locali per l'esercizio 1921.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1922, n. 308, che reca aggiunte a quello 19 novembre 1921, n. 1704, relativo alla concessione di mutui per opere pubbliche.

REGIO DECRETO n. 2128 riflettente erezione in Ente morale.

REGIO DECRETO che sostituisce un membro effettivo della Giunta provinciale straordinaria per la provincia di Gorizia e Gradisca.

Disposizioni diverse.

Ministero del Tesoro: Avviso — Estrazione delle obbligazioni delle Ferrovie del Monferrato — Accredito di notai — Ministero delle poste e dei telegrafi: Disposizioni nel personale dipendente — Concorsi.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

Con decreto Reale, in data del 26 febbraio scorso, è stato disposto che durante l'assenza dalla Capitale del Ministro degli affari esteri, On. Schanzer, la firma degli atti emanati da quel Ministero sia delegata al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Facta.

LEGGI E DECRETI

Il numero 308 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti: il R. decreto 20 novembre 1914, n. 1373, i decreti Luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1839, 28 dicembre 1916, n. 1817, 31 dicembre 1917, n. 2081 e 26 gennaio 1919, n. 100 ed il R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1864;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese alla compilazione dei bilanci per l'esercizio 1921 le disposizioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1864, relative alla valutazione dei titoli e valori di proprietà delle Società per azioni ordinarie e cooperative, delle Opere pie, Casse di risparmio, Monti di pietà ed Enti morali, prendendo come base le valutazioni del bilancio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONONI — BELOTTI — DE NAVA — RODINO

Visto, il guardasigilli: RODINO.

Il numero 308 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Se per garantire il prestito, occorra decadenza di sovrimposta oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa darà la necessaria autorizzazione con la stessa decisione che approva la deliberazione di contrattazione del mutuo.

Agli effetti dell'articolo 310 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), sarà pubblicata soltanto la decisione dell'autorità di tutela: il termine per il ricorso alla V^a sezione del Consiglio di Stato è ridotto a quindici giorni e quello per il deposito del ricorso ad otto giorni, ferma la riduzione a metà degli altri termini per il procedimento.

I ricorsi sono iscritti nel ruolo di urgenza e la sezione decide entro tre mesi dalla decorrenza del termine per il deposito. La decisione è presa in camera di Consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto munito, del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — CORBINO — MICHELI — BENEDEUCE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in snto il seguente decreto:

N. 2126. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Girgenti viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Veduto il regolamento provinciale per la provincia di Gorizia e Gradisca;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1748;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Giorgio Bombig, senatore del Regno, è nominato membro effettivo della Giunta provinciale straordinaria per la provincia di Gorizia e Gradisca, in sostituzione del signor Francesco Pellaschier, del quale sono state accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Il termine per il deposito dei biglietti della Banca Austro-Ungarica presso le sezioni di R. tesoreria provinciale, per concorrere al riparto delle attività della Banca stessa, è prorogato a tutto il 25 di questo mese.

Roma, 20 marzo 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

(2^a pubblicazione)

Titoli della già Società delle Ferrovie del Monferrato — il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 28 gennaio 1922.

48^a ESTRAZIONE

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068, (parte supplementare).

33	80	128	165	262	431
509	879	972	1071	1154	1195
1232	1331	1430	1505	1506	1522
1718	1812	1882	1997	2077	2129
2135	2201	2240	2261	2267	2347
2439	2564	2639	2666	2845	

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1922, ed il rimborso del relativo capitale di lire 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria e

presso la Tesoreria coloniale che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi direttamente a questa direzione generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione dei titoli stessi, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 50 a 92, per l'annualità 1 gennaio 1923 al 1 gennaio 1965.

56^a ESTRAZIONE

Numeri delle 275 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 parte supplementare).

51	104	136	205	319	323
347	351	394	403	564	601
663	712	911	1045	1333	1516
1552	1587	1774	1913	1994	2103
2169	2241	2281	2294	2296	2337
2404	2406	2616	2688	2750	2754
2763	3004	3026	3134	3241	3302
3673	3823	3846	3891	4009	4062
4142	4176	4307	4418	4515	4692
4792	4889	5009	5078	5426	5714
5869	5983	6038	6106	6242	6416
6581	6604	6908	6971	7046	7048
7086	7105	7125	7233	7315	7432
7464	7480	7538	7561	7621	7714
7716	7813	8330	8375	8416	8537
8633	8734	8737	8912	9171	9193
9260	9409	9522	9549	9737	9870
9908	10051	10053	10235	10210	10268
10309	10347	10365	10444	10487	10567
10658	10727	10759	10842	10912	11058
11061	11090	11176	11187	11263	11311
11431	11482	11526	11642	11680	11814
11844	11881	11882	11942	11988	12176
12264	12316	12516	12645	12756	12869
12873	12942	13005	13154	13187	13382
13466	13478	13479	13518	13708	13709
13759	13879	14015	14034	14055	14161
14176	14234	14245	14701	14840	14869
14981	15006	15049	15095	15104	15114
15269	15283	15323	15354	15378	15614
15627	15887	15961	15969	16103	16429
16628	16814	16943	17043	17160	17199
17380	17468	17496	17560	17593	17641
17703	17896	17909	17945	18280	18314
18321	18454	18483	18579	18669	18903
18916	19076	19363	19413	19414	19644
19693	19839	19880	19899	19960	19961
20039	20112	20155	20175	20209	20217
20357	20648	20652	20675	20805	20904
20979	21014	21033	21135	21178	21251
21260	21302	21417	21430	21435	21482
21812	21816	21895	21933	22126	22162
22165	22349	22643	22644	22658	22673
22677	22745	22815	22895	22933	22972
23293	23470	23475	23545	23567	23600
23667	23781	23827	23867	23954	

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1922 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio successivo contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle ce-

dole semestrali non maturate al pagamento, cioè quelle n. 120, semestre 1 gennaio 1923 al n. 140 semestre 1 gennaio 1933:

Nel Regno e Colonie - mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesorerie e presso la Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

All'Estero - direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi.

26^a ESTRAZIONE

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere per tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati, colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279, ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno					
5639	5749	5795	6013	6039	6115
6136	6262	6299	6381	6427	6497
6498	6561	6637	6652	6754	6786
6833					

N. 31 titoli decupli di 10 azioni ciascuno					
Dal al		Dal al		Dal al	
6882	6891	7312	7321	8932	8941
10162	10171	10272	10281	11992	12001
12982	12991	13522	13531	14062	14071
14152	14161	14362	14371	14372	14381
14892	14901	15792	15801	16092	16101
17052	17061	17472	17481	17722	17731
18772	18781	19002	19011	19892	19901
21162	21171	21892	21901	22732	22741
23992	24001	24962	24971	25562	25571
26082	26091	26212	26221	26832	26841
27062	27071				

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1 luglio 1922, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una, contro restituzione dei titoli estratti, da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione del loro numeri nella Gazzetta ufficiale del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 28 gennaio 1922.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

A V V E R T E N Z A

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate

cessa col semestre in cui da luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrisponde e eguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Accreditamento di notai.

Con decreti del ministro del tesoro in data 14 marzo 1922, il sig. dott. Umberto Barletti, notaio residente ed esercente in Genova, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei Depositi e prestiti e il sig. dott. Fuccilli Luigi, notaio residente ed esercente in Ravenna, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale 2 dicembre 1921:

Morelli Elena, nata Gagliano, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 12 novembre 1921.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Carrara Natale, meccanico telefonico a L. 3933,34 + 966,66, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° ottobre 1921.

Vinci Maria, nata Diana, ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 12 novembre 1921.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Mele Amella nata De Cosa, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1000 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° novembre 1921.

Valenza Ottavina nata Logi, ufficiale telefonica a L. 4100 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 29 ottobre 1921:

Menghini Giuseppa, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1400 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 21 novembre 1921.

Fellgioni Fligenia, ufficiale telefonica a L. 3500 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 13 ottobre 1921.

Con decreto Ministeriale del 10 dicembre 1921:

Sajeva Giuseppina nata Floritta, ufficiale telefonica a L. 4300 + 1000 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 12 agosto 1921.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Pratesi Attilio, ufficiale telefonico a L. 4100, è collocato in aspettativa, per motivi di malattia, dal 6 novembre 1921.

Biancalani Virginia, ufficiale telefonica a L. 4300 + 2100, è col-

locata in aspettativa, per motivi di malattia, dal 2 dicembre 1921.

Minelli Assunta, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia, dall'8 novembre 1921.

Gattoni Maria, nata Corbi, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia, dal 15 novembre 1921.

Scaglione Maria, ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° dicembre 1921.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 296;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario.

DECRETA:

E' aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di clinica pediatrica della R. Università di Roma.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 31 luglio 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento o alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in plico separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 17 marzo 1922.

Il ministro
ANILE,